



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Il Direttore Generale

Regione Calabria
Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale
Settore 4 - rifiuti, tutela ambientale ed economia
circolare
c.a. Ing. Salvatore Siviglia
rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e, p.c. Dipartimento Sviluppo Sostenibile
DISS@mase.gov.it

Oggetto: INTERPELLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI URGENTI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PROSSIMITÀ E AUTOSUFFICIENZA NELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1157.

In esito all'interpello in oggetto, avanzato da codesta Autorità competente, con la presente si trasmette in allegato la decisione elaborata dalla competente Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Cucumile

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)*

Div. ECB4

ID Utente: 6006
ID Documento: ECB-6006_2026-0019
Data stesura: 17/07/2026

OGGETTO: interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentato dalla Regione Calabria con nota prot. 435741 del 27 maggio 2026 - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti – riscontro

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire chiarimenti sulle modalità di attuazione dei principi di prossimità e di autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del regolamento (UE) 2024/1157. In particolare:

1. Se la mera consultazione della banca dati pubblica del Catasto Rifiuti ISPRA può ritenersi giuridicamente e tecnicamente sufficiente ad assolvere l'obbligo istruttorio in capo all'autorità competente di spedizione finalizzato ad attestare l'indisponibilità di impianti di smaltimento a livello nazionale oppure se è necessario espletare formale indagine coinvolgendo tutte le Autorità nazionali competenti al rilascio dei titoli autorizzativi;
2. fermo restando il punto 1, se si può pretendere che il notificatore esibisca formali e comprovati dinieghi scritti da parte dei gestori degli impianti nazionali censiti;
3. quali sono i criteri minimi e gli standard documentali omogenei che le Regioni italiane devono richiedere ai notificatori per ritenere assolto l'onere della prova circa la non fattibilità tecnica e la non sostenibilità economica del recupero all'interno del territorio nazionale;
4. quali sono le linee di indirizzo per l'espletamento coordinato del principio di prossimità in ipotesi di rifiuti destinati al recupero all'estero (art. 12 del Regolamento) e come dovranno essere strutturate le eventuali obiezioni regionali all'interno del nuovo sistema digitale centralizzato DIWASS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Decreto Legislativo 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare art.194 “Spedizioni transfrontaliere”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

L'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), recante "*Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento*", subordina il rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione al verificarsi di alcune condizioni. Tra queste, il notificatore deve dimostrare che:

- i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

Tale articolo, tuttavia, non individua in maniera dettagliata la documentazione che il notificatore deve produrre a supporto di tali dimostrazioni, né stabilisce criteri uniformi e vincolanti circa il livello di approfondimento istruttorio richiesto alle autorità competenti. Ne consegue che la valutazione circa l'idoneità degli elementi forniti dal notificatore è rimessa alla discrezionalità delle autorità competenti preposte al rilascio dell'autorizzazione.

In tale contesto, può verificarsi che sia le diverse autorità competenti operanti sul territorio nazionale, sia le autorità competenti degli altri Stati membri adottino approcci istruttori non coincidenti con richiesta di documentazione diversa o elementi probatori più o meno dettagliati, a scapito dell'armonizzazione del procedimento sia a livello nazionale che unionale.

Tale circostanza non implica di per sé una scorretta applicazione della disposizione in parola da parte delle autorità competenti ma riflette semplicemente il carattere discrezionale delle valutazioni richieste, al fine di accertare che le condizioni previste siano effettivamente soddisfatte.

Resta fermo, comunque, l'obbligo del notificatore di rispettare le richieste dell'autorità competente di uno Stato membro anche laddove le stesse siano dettate da un'interpretazione più stringente della normativa, senza poter invocare la circostanza per cui altre autorità competenti adottano procedure meno rigorose e richiedono informazioni e documentazione meno dettagliate.

Alla luce di ciò, si prende comunque atto delle difficoltà operative derivanti dall'assenza di procedure armonizzate finalizzate all'attuazione del suddetto articolo 11 e si condivide

l'esigenza di una maggiore uniformità applicativa sulla base di orientamenti condivisi tra le autorità competenti.

Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ministero può segnalare al Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, l'esigenza manifestata da codesta Autorità competente di avere linee guida operative volte a standardizzare le procedure e armonizzare l'interpretazione normativa tra Stati membri.

Tale Gruppo, infatti, è un consesso finalizzato a facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti mediante la valutazione di questioni tecniche relative all'osservanza e alla corretta applicazione del Regolamento, alla condivisione di informazioni e allo scambio di pareri sulle migliori pratiche.

Infine, quanto sopra esposto vale anche nel caso di obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinate al recupero di cui all'articolo 12 del Regolamento che, sebbene non contempli esplicitamente tra le cause di obiezione alla spedizione la conformità ai principi di prossimità e autosufficienza, stabilisce genericamente, al paragrafo 1 (a), che le autorità competenti di spedizione e destinazione possono sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero non è conforme alla direttiva 2008/98/CE.

Con riferimento al sistema digitale realizzato a livello europeo per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS), la procedura per il rilascio della decisione da parte dell'autorità competente prevede due scenari alternativi in caso di consenso o di obiezione. In questo secondo caso il sistema prevede la possibilità di inserire in appositi campi di testo libero del format le ragioni dell'obiezione o la giustificazione debitamente motivata, nonché eventuali allegati a supporto.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- *septies* del D.lgs. n. 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione. L'interpello in oggetto e la presente risposta sono pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito web istituzionale del MASE al seguente link:

<https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>.